

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE**  
**PARTE ECONOMICA ANNO 2021**

---

---

L'Amministrazione, nella persona della Direttrice Dott.ssa Andreina Covino, e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, al termine delle sessioni di trattativa all'uopo avviate, il giorno 05/07/2021, alle ore 10,30 in video conferenza,

VISTI il d. lgs. n° 165/2001 ed il d. lgs. n° 150/2009

VISTI i vigenti CCNL del Comparto Enti pubblici non economici e, da ultimo, il CCNL per il triennio 2016 – 2018;


VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2021,

**CONCORDANO**

Sull'allegata intesa relativa all'utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per l'anno 2021.

La sottoscrizione definitiva della presente intesa avrà luogo previa certificazione da parte del collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 40-bis c. 1 del d. lgs. n° 165/2001.

L'automobile Club Parma  
La Direttrice - D.ssa Andreina Covino

F.to Dott.ssa Andreina Covino  


Le Delegazioni Sindacali di categoria:

Rappresentanza Sindacale Unitaria –

\_\_\_\_\_

C.G.I.L./FP -

\_\_\_\_\_

U.I.L./P.A. – Sig. PATERA STEFANO

F.to Stefano Patera  


C.I.S.L./FP –

\_\_\_\_\_

C.I.S.A.L.-FIALP

\_\_\_\_\_

## **ART. 1 — CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA**

1. Il presente contratto collettivo integrativo, di seguito indicato come CCI, si applica al personale delle aree A, B e C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. L'accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e produrrà i suoi effetti per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 e conserva la sua efficacia fino alla stipula dei successivi contratti.

## **ART. 2 — FINANZIAMENTO ED UTILIZZO DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DI ENTE**

L'Amministrazione provvede al finanziamento del fondo per la produttività collettiva e individuale mediante risorse del proprio bilancio secondo le modalità e termini previsti dagli art. 7, 8, 9 del CCNL 2016-2018, attualmente in vigore.

La costituzione del Fondo trova fondamento normativo nell' art.23 del DL 75/2017 (legge Madia) e negli artt.76 (costituzione fondo risorse decentrate) e 77 (utilizzo fondo risorse decentrate) dello stesso CCNL.

Il citato art.23 della legge Madia stabilisce che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, c.2 del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Il fondo 2016 viene incrementato da voci stabilite dalla legge, tra cui la quota derivante dal risparmio corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) del personale cessato dal servizio negli anni successivi. Il fondo 2016 è calcolato sulla base del personale in servizio a quella data (n.5 persone), negli anni successivi viene rideterminato e quindi ridotto in conseguenza delle dimissioni del personale dell'A.C. Il fondo 2020, pari ad € 33.600, è calcolato sulla base di n. 2 dipendenti, considerando che l'ammontare del fondo non può essere aumentato, si applica una riduzione per riparametrare l'importo risultante al fondo 2020.

Di seguito la specifica costituzione del fondo 2021

<b>Fondo anno 2016</b>	<b>54.487,04</b>
Art. 76 CCNL 2016/18	
comma 3 lett.b) quota annua RIA cessati nel 2017	396,11
comma 3 lett.b) quota annua RIA cessati nel 2018	337,87
comma 3 lett.b) quota annua RIA cessati nel 2019	227,11
<b>IMPORTO FONDO ANNO 2021 (pre-decurtazione)</b>	<b>55.448,13</b>
Decurtazione derivante dall'applicazione dell'art.23 d.lgs.75/2017 per il quale il Fondo 2021 non può superare l'importo del Fondo 2016	-961,09
<b>IMPORTO BASE FONDO 2021</b>	<b>54.487,04</b>
decurtazione dello speso dello Straordinario (media 2018/2020)	-418,44
Art.89 CCNL 2016/18: 0,49% Monte salari 2015 (€ 115.025)	563,62
<b>IMPORTO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO</b>	<b>54.632,22</b>
decurtazione dal fondo "Recupero progressione economica a.p."	-9.407,93
Riduzione per riparametrazione al Fondo 2020	-11.551,34
<b>TOTALE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2021</b>	<b>33.672,95</b>

**Arrotondato ad € 33.600,00 (Trentatremilaseicento).**

### ART. 3 - COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO

La normativa stabilisce che l'ammontare del fondo non può essere aumentato, pertanto, nonostante la previsione di riduzione del personale per futuri pensionamenti, si decide di mantenere il fondo invariato rispetto all'anno 2020, nell'ipotesi che si volesse acquisire nuovo personale.

Sulla base di indicazioni della Sede Centrale ACI in merito al costo del personale, si fissa la quota relativa ai compensi incentivanti (fondo di produttività) in € 10.200, mentre la somma di € 15.300 non viene ripartita ma va a costituire un risparmio di gestione nel bilancio dell'Ente.

Il fondo per il trattamento accessorio, determinato nell'importo complessivo di € 33.600,00, è utilizzato come di seguito indicato.

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2021		
	TOTALE FONDO 2020	€ 33.600,00

Il fondo trattamento accessorio, è utilizzato come di seguito indicato.

Quote di fondo con carattere permanente:

<b>A</b>	Finanziamento passaggi economici all'interno delle Aree di classificazione	0,00
<b>B</b>	Indennità di Ente	€ 2.750,00
<b>C</b>	Indennità e compensi di cui all'art. 32 c. 2 CCNL 16 febbraio 1999	€ 4.950,00

Quote di fondo di natura variabile:

<b>D</b>	Compensi incentivanti (fondo produttività)	€ 10.200,00
<b>E</b>	Indennità per rischi e disagi (cassa, porta valori)	€ 100,00
<b>F</b>	Compensi per prestazioni straordinarie	€ 300,00
	Quota indisponibile (economia di bilancio)	€ 15.300,00

### ART. 4 – FINANZIAMENTO DEI PROFILI PROFESSIONALI ALL'INTERNO DELLE AREE

Dall'anno 2019 la quota del fondo relativa ai compensi di cui alla lettera "A", destinata a finanziare gli sviluppi economici all'interno delle Aree, viene azzerata e attribuita a carico della voce Stipendi del Budget.

### ART. 5 – INDENNITA' DI ENTE

In applicazione dell'art. 26 CCNL 9 ottobre 2003, l'indennità di Ente, di cui alla lettera "B", viene complessivamente definita in € 2.750, di cui € 424 a carico dell'Ente, per incrementi derivanti da risorse contrattuali non disponibili ai fini della presente contrattazione.

### ART. 6 – COMPENSI DI CUI ALL'ART. 32 c. 2, alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999

#### a) Compiti che comportano specifiche responsabilità

La quota di fondo destinata alle indennità di cui alla lettera "C" è riservata al personale a cui sono affidati speciali incarichi.

Al fine di remunerare le attività di seguito indicate, caratterizzate da complessità gestionale ed onerosità della prestazione, le parti convengono sull'attivazione dei seguenti compensi:

Attività di coordinamento ufficio amministrativo e contabilità	€ 2.800 annue
--	---------------

Responsabilità attività intermediario assicurativo	€ 1.500 annue
--	---------------

Attività in posizione di staff con il Direttore con funzioni di coordinamento per la realizzazione degli obiettivi affidati alla struttura

Indennità per impegno individuale	€ 1.000 annue
-----------------------------------	---------------

#### **ART. 7 - COMPENSI INCENTIVANTI – FONDO DI PRODUTTIVITÀ**

La quota del fondo destinata ai compensi incentivanti, di cui alla lettera "D", è volta a riconoscere il conseguimento degli obiettivi di seguito indicati, in coerenza con il sistema di programmazione, misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente.

L'andamento di detti progetti è monitorato periodicamente.

Eventuali cause di criticità, connesse ad intervenute modifiche organizzative necessarie alla realizzazione dei progetti, saranno debitamente segnalate e documentate dai responsabili dei vari settori. Dette situazioni saranno valutate dall'Amministrazione e verificate con le OO.SS. rappresentative.

Il compenso sarà erogato tenendo conto delle attività di competenza e sulla base della massima disponibilità e collaborazione al fine di rispondere in tempi ristretti e nel miglior modo possibile ai bisogni dei clienti.

La Direzione valuterà il grado di raggiungimento dell'obiettivo degli uffici al fine della corresponsione della parte di incentivo di cui trattasi, informandone le OO.SS.

Nella valutazione circa l'attribuzione dei compensi, elemento qualificante sarà considerato il risultato complessivo del bilancio dell'Ente.

Il budget, compreso lo straordinario per eventi eccezionali e non prevedibili, dovrà inoltre essere utilizzato da ciascun Direttore come da procedure contrattuali previste con le RSU e OO.SS. territoriali.

Tale budget costituisce primaria leva economica per la realizzazione degli interventi che si riterrà opportuno adottare per il conseguimento dei propri obiettivi.

L'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività dovrà rispondere ai criteri voluti dal nuovo CCNL e pertanto dovrà essere subordinata al raggiungimento di obiettivi definiti sotto il profilo della qualità e della quantità e all'esercizio di funzioni di particolare e specifica professionalità.

#### CRITERI DI RIPARTIZIONE

**FONDO PRODUTTIVITA' 2021** € **10.200,00**

L'importo previsto sarà distribuito a tutto il personale dipendente dall'Automobile Club Parma, proporzionalmente ai giorni lavorati nell'anno, sulla base del mantenimento dei risultati per l'anno 2021 per singola attività.

**- Obiettivi associativi** € **4.000,00**

- a) La produzione complessiva di tessere associative riferite agli uffici di Sede (comprensive di tessere club e driver), al netto dei canali ACI Global e Sara dovrà non essere inferiore a n. 4000 soci. € 2.000,00
- b) Le tessere associative contrattualizzate dalla rete vendita diretta con bollo facile dovranno raggiungere almeno di 1800 unità € 1.000,00

- c) Percentuale di raccolta di e-mail acquisite nel 2021 e relativa alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici) pari o superiore al 80%. € 1.000,00

**- Obiettivi assistenza automobilistica** € **3.200,00**

- a) L'obiettivo è quello di assicurare un aumento non inferiore ad € 5.000, rispetto al 2019, dell'importo provigionale complessivamente fatturato dall'Ente e dalle società collegate nel corso dell'anno 2021. € 3.200,00

**- Obiettivi Amministrativi** € **3.000,00**

Premesso che la corretta tenuta della contabilità e degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del personale rientrano tra le ordinarie attività d'ufficio del settore e sono sempre state correttamente assicurate dal personale preposto, si provvedono ad indicare alcuni ulteriori obiettivi quantificanti:

- a) Report quadrimestrale alla Direzione che evidenzi l'andamento economico dell'A.C. Parma e della società in house con proiezione a consuntivo dei risultati e conseguente aggiornamento dinamico del budget di previsione € 1.000,00
- b) Margine operativo lordo (valore della produzione, meno costi della produzione, più ammortamenti e svalutazioni, più accantonamenti per rischi, più altri accantonamenti) positivo € 1.000,00
- c) 100% dei dati da pubblicare in tema di anticorruzione € 1.000,00

**TOTALE** € **10.200,00**

La verifica della produttività raggiunta sarà effettuata dall'Amministrazione con le OO.SS. entro il 28 febbraio 2022 sulla base dei risultati delle varie attività dell'Ente.

**ART. 8 – MODALITÀ DI CORRESPONSIONE**

L'erogazione del fondo avverrà in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio del personale dipendente, in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Ai fini della corresponsione degli emolumenti connessi al sistema incentivante definito con il presente contratto, è presa a riferimento la sotto indicata scala parametrica concordata:

<b>Livello economico</b>	<b>Parametro</b>
<b>C4</b>	<b>190,00</b>
<b>C3</b>	<b>167,24</b>
<b>C2</b>	<b>147,03</b>
<b>C1</b>	<b>147,03</b>
<b>B3</b>	<b>128,60</b>
<b>B2</b>	<b>128,60</b>
<b>B1</b>	<b>117,09</b>
<b>A3</b>	<b>113,36</b>
<b>A2</b>	<b>113,36</b>
<b>A1</b>	<b>109,09</b>

Come stabilito dall' accordo con le OO.SS. del 15/3/21, si mantiene il sistema di erogazione previsto dal precedente C.C.I che prevede 2 acconti nell'anno in corso, nei mesi di luglio e novembre,

ed il rimanente saldo suddiviso nei mesi di marzo e aprile 2022, in relazione al certificato conseguimento degli obiettivi relativi.

#### **ART. 9 – INDENNITA' PER RISCHI E DISAGI**

La quota di fondo destinata ai compensi di cui alla lettera E è finalizzata alla remunerazione di compiti che comportano rischi.

Trasporto valori	€	4,50 giornalieri
------------------	---	------------------

#### **ART. 10 - COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE – BANCA DELLE ORE**

Per ciò che concerne la voce straordinario il principio ispiratore, così come fra l'altro prevede la normativa in vigore, sarà quello che il lavoro straordinario deve rispondere a specifiche, non programmabili e inderogabili esigenze di funzionamento delle strutture dell'Ente.

Pertanto il ricorso al lavoro straordinario non può costituire fattore ordinario di programmazione di lavoro. Nella ripartizione delle ore di straordinario tra le strutture si terrà conto della necessità di interventi di mantenimento e miglioramento dei servizi, nonché della razionalizzazione e verifica dell'impiego delle risorse umane. A tal fine si procederà alla distribuzione del relativo Budget, previsto alla lettera F, per struttura tenendo in considerazione il numero di dipendenti presenti ed il contributo dato al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

Le prestazioni di lavoro straordinario non possono superare il limite individuale di 10 ore annue "pagabili".

Al fine di stabilire una maggior flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario, è istituita, come previsto dall'art. 27 del CCNL, la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto delle ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite annuo individuale pari a 50, da utilizzarsi come riposi compensativi ad ore o cumulate per la durata di una giornata lavorativa, compatibilmente con le esigenze di servizio.

#### **ART. 11 - DISCIPLINA DI GESTIONE DEI RESIDUI**

In caso di parziale utilizzo degli stanziamenti destinati agli altri utilizzi del fondo, il relativo residuo incrementa la quota destinata al fondo di produttività.

#### **ART. 12 — NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, si intendono disapplicati gli atti negoziali e le disposizioni. O le parti di essi, in contrasto con lo stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo per la materia dallo stesso disciplinata, si rinvia ai contratti collettivi nazionali e alle leggi vigenti nel tempo per il personale del comparto Enti Pubblici non Economici;
3. In casi di difficoltà applicative riscontrate le parti si impegnano a procedere, in tempi brevi, ad eventuali interpretazioni autentiche del presente C.C.I.

**Sottoscritto il 5 luglio 2021**

**F.to Dott.ssa Andreina Covino**

**F.to Stefano Patera**